

CITTA' DI FERMO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA VARIANTE AL PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'INSEDIAMENTO DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA CELLULARE

il tecnico, Ing. Galieni Mario



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'evoluzione tecnologica avvenuta negli anni da parte delle Reti di telefonia mobile e di trasmissione dati in generale, richiedono la presenza, nei tessuti urbani, di un adeguato sistema infrastrutturale.

Quelli che anni fa erano semplici telefoni mobili si sono trasformati in complesse stazioni di connessione alle Reti di telecomunicazione, a cui una notevole quantità di persone non è più disposta a rinunciare.

Il sistema offerta-domanda è in continua evoluzione. Attualmente il livello evolutivo dell'offerta, in termini tecnologici, è rappresentato dal c.d. 4G+, ossia dalla versione migliorata della quarta generazione dello standard di telecomunicazione.

Il livello di servizio delle Reti di telecomunicazione, nel tempo, è sicuramente aumentato. Le connessioni sono sempre più sofisticate e consentono di accedere a una quantità di funzioni sempre maggiore.

A questo miglioramento tecnologico-connettivo non è però corrisposto un adeguato miglioramento infrastrutturale: le antenne per telefonia cellulare, spesso (quasi sempre) hanno le stesse dimensioni delle antenne che venivano montate negli anni Novanta. Analogamente per i loro sostegni. Dopo oltre venti anni, le Stazioni Radio Base (SRB) sono, come dimensioni, sostanzialmente uguali a se stesse.

Cambia però, necessariamente, la loro distribuzione sul territorio, in quanto la copertura di ciascuna di esse, ossia la quantità di superficie territoriale in grado di servire, è sempre minore, a causa della sempre crescente quantità di traffico dati.

Quindi da una parte si ha:

1. un'Utenza (domanda) in aumento, con conseguente necessità di trovare la collocazione di nuovi impianti per garantire il servizio;
2. la necessità di governare correttamente l'ubicazione degli impianti in relazione alle peculiarità del tessuto urbano, sia in essere che in previsione tramite gli Strumenti di programmazione;
3. il malumore diffuso delle popolazioni nei confronti delle "antenne", a causa, oltre che dell'impatto visivo rimasto uguale nel tempo, anche delle incertezze dovute all'ipotetica pericolosità per la salute umana. Su quest'ultimo punto, anche in questa sede, è bene rammentare che è lo Stato, con l'emanazione della legislazione

vigente, ad assumersi la responsabilità della tutela della salute umana.

Di tutto questo deve rispondere l'Ente Comunale.

E' chiaro che lo Strumento con cui si dà la risposta, ossia il c.d. Piano delle Antenne, pur essendo di per sé esaustivo dal punto di vista strettamente legislativo e amministrativo, non può bastare, da solo.

La fase di partecipazione, informazione e consultazione della cittadinanza è altrettanto importante come i singoli elaborati del Piano, ai fini del raggiungimento di un buon equilibrio tra le tre istanze sopra riportate



La presente relazione riguarda la variante al Piano comunale per la localizzazione di stazioni di telefonia mobile e apparati di telecomunicazioni in generale (usualmente abbreviato in “Piano delle antenne”) che il Comune di Fermo promuove come necessario aggiornamento del Piano iniziale, che risale al 2007.

Il Piano per la localizzazione delle antenne di telefonia mobile (e ovviamente le sue varianti) è uno strumento di regolamentazione urbanistica già previsto dalla legge regionale n. 25 del 13 novembre 2001 sugli impianti fissi di radiotelecomunicazione e come tale pienamente ribadito dalla legge regionale n.12 del 30 marzo 2017, che ha sostituito la precedente.

Attraverso questo Piano l'Amministrazione comunale regola la localizzazione e fornisce indicazione per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile con l'obiettivo generale di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dalla attivazione degli stessi.

Con il D. Lgs. n. 259 del 2003 la rete di comunicazione elettronica è stata equiparata ad un'opera di urbanizzazione primaria: la sua realizzazione è quindi una condizione essenziale al funzionamento degli insediamenti urbani. Esiste tuttavia un apparato normativo nazionale che introduce limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità rispetto alle emissioni elettromagnetiche, che si estendono e comprendono anche gli effetti che si ripercuotono sull'ambiente in seguito alla localizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile. La legge regionale n.

Comune di Fermo - Variante al Piano Comunale e per la disciplina dell'insediamento degli impianti per telefonia cellulare – relazione illustrativa – anno 2018 pag 3

12/17, in attuazione della normativa nazionale, pone in capo ai comuni la necessità di regolamentare l'attività di localizzazione delle antenne per la telefonia mobile ai fini della riduzione dei rischi connessi con l'esposizione alla radiazione elettromagnetica da queste prodotta.

Frequenza [Mhz]	Valore efficace di intensità di campo elettrico [V/m]			Valore efficace di intensità di campo magnetico [A/m]			Densità di potenza dell'onda piana equivalente [W/m²]		
	Limiti di esposizione	Valori di attenzione	Obiettivi di qualità	Limiti di esposizione	Valori di attenzione	Obiettivi di qualità	Limiti di esposizione	Valori di attenzione	Obiettivi di qualità
0,1÷3	60	6	6	0,2	0,016	0,016	-	-	-
3÷3000	20	6	6	0,05	0,016	0,016	1	0,1	0,1
3000÷300000	40	6	6	0,1	0,016	0,016	4	0,1	0,1

Tabella 1: DPCM 08/07/03 limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 KHz e 300 GHz

Il Piano in questione si compone di una parte di analisi dello stato di fatto della rete di telefonia mobile attiva sul territorio comunale: tra i suoi elaborati una tabella dettagliata di descrizione degli impianti distinguendoli secondo la localizzazione e l'inquadramento nel tessuto urbanistico indicandone il Gestore.

Elenco degli elaborati della variante al piano delle antenne di che trattasi:

1	Relazione illustrativa
2	Elaborato grafico con la planimetria generale dello stato attuale, divisa in n.5 fogli stante la rilevante estensione del territorio comunale
3	Planimetria generale delle previsioni, sintetizzata in un solo elaborato grafico in quanto l'individuazione delle aree di previsione, pur se in scala maggiore, è chiaramente e univocamente comprensibile
4	Regolamento comunale per la localizzazione di stazioni di telefonia mobile

Tabella 2: Elenco degli elaborati della variante al Piano delle Antenne 2018.

In sintesi, sull'intero territorio comunale, è stato individuato un numero limitato di superfici che indicano localizzazioni ottimali all'interno delle quali dovranno essere realizzati i nuovi impianti.

Attraverso il piano si introduce quindi il criterio della localizzazione come dirimente rispetto alla procedura di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti.

L'esito di questo intervento di regolamentazione contiene due principali orientamenti di carattere programmatico:

- 1) dotare il territorio comunale di un efficiente sistema di comunicazione elettronica;
- 2) garanzia della tutela della popolazione insediata dai rischi connessi alla esposizione delle radiazioni elettromagnetiche prodotte dalla rete di impianti installati.



Le stazioni radio base per la telefonia mobile sono sorgenti di inquinamento elettromagnetico caratterizzate da potenza immessa in antenna dell'ordine di decine di Watt e con un fascio direttivo di irradiazione delle singole antenne. Ciò determina la presenza di campi elettrici significativi in corrispondenza di edifici situati nelle vicinanze dell'impianto lungo la direzione del puntamento delle antenne e con un'altezza confrontabile a quella dell'impianto stesso.

I CEM (campi elettromagnetici) a radiofrequenze (RF), in base ai risultati finora ottenuti dall'OMS possono costituire un rischio per la salute dell'uomo a causa del riscaldamento dei tessuti, scariche e correnti indotte da essi provocati. La localizzazione di stazioni radio base hanno effetti diretti sul livello di esposizione dei residenti al rischio connesso all'inquinamento elettromagnetico.

D'altra parte il D. Lgs. n. 259/03 sancisce che la rete di comunicazione elettronica è opera di pubblica utilità: vi è pertanto in capo all'amministrazione comunale la necessità di garantire il più ampio accesso alla rete di comunicazione elettronica ai residenti favorendo la realizzazione degli impianti necessari all'esercizio efficiente della stessa. E' evidente che il ruolo del piano delle antenne per la telefonia mobile deve rispondere alle due istanze contrapposte: protezione dalla radiazione

elettromagnetica e diffusione della rete di comunicazione elettronica.

Come ogni attività che ha effetti di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio l'attività di localizzazione di impianti per la telefonia mobile va valutata rispetto agli effetti indotti sui valori ambientali, paesistici e storico-architettonici della porzione di territorio in cui vengono realizzati. In questo caso l'istanza di diffusione dell'accesso alla rete delle comunicazioni elettroniche trova un limite in quella altrettanto decisiva della tutela del paesaggio e dei beni storico-architettonici del territorio comunale per i quali esiste un sistema di salvaguardia che il PRG ha fatto proprio.

Da una parte infatti vi è l'obiettivo generale di protezione della popolazione residente dal rischio connesso alla esposizione ai campi elettromagnetici, dall'altra vi è un contestuale obiettivo generale di tutela delle qualità del paesaggio e dei beni architettonici nelle loro componenti visuali e storico architettoniche.

Riguardo al primo aspetto la legge n. 36 del 22/02/2001, integrata dal DPCM del 08/07/2003, definisce i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz (campo di interesse per gli impianti della telefonia mobile); riguardo al secondo aspetto, al contrario, il piano deve essere valutato in relazione alla serie complessa di norme che regolano la tutela delle qualità paesistiche del territorio comunale, le zone di rispetto di beni architettonici per i quali il piano regolatore comunale costituisce un documento di confronto essenziale.

Il piano della telefonia mobile assume rilievo in primo luogo perché determina effetti rilevanti sul livello di inquinamento elettromagnetico delle diverse parti di territorio comunale. A questo effetto diretto sulla componente ambientale si aggiunge un effetto indotto: il piano infatti determina aree di localizzazione degli impianti da valutare per il grado di interferenza con le componenti ambientali in quanto opera di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.

La redazione dello Strumento si avvia attraverso la ricostruzione di obiettivi di sostenibilità ambientale in riferimento alle dimensioni coinvolte dal Piano. Questa operazione non deve necessariamente essere interna al piano o all'ambito

territoriale in esso considerato: gli obiettivi generali di sostenibilità, al contrario, fanno riferimento a strategie di protezione ambientale internazionali definite in sede comunitaria o all'interno degli stati membri. In particolare ci si riferisce agli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 e alla strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile (Del. CIPE 02.08.02) in ambito italiano. In questi contesti di ordine generale sono stati esplicitati obiettivi di sviluppo sostenibile entro cui è possibile iscrivere gli obiettivi specifici del Piano e delle azioni che esso mette in campo. Rispetto ai temi che interessano il piano delle antenne la Delibera CIPE 02.08.02 al capitolo 5.5, successivamente ripresa nel documento strategico regionale STRAS 2006-2010 introduce il rischio legato alla presenza di campi elettromagnetici statici alle radiofrequenze (RF). A livello regionale si definisce come obiettivo generale di sostenibilità ambientale la costruzione di una strategia di contenimento dell'esposizione al rischio di radiazione elettromagnetica da condurre attraverso una serie molteplice di azioni che interessano anche la dimensione urbanistica. In entrambi i documenti si fa riferimento ad una generica preoccupazione per la limitata conoscenza degli effetti legati alle esposizioni prolungate al tipo di campi elettromagnetici indotti anche dagli impianti di telefonia mobile.

Si richiama inoltre la necessità di predisporre un efficace controllo ambientale e sanitario per verificare il rispetto delle norme e assicurare la corretta informazione dei cittadini e degli amministratori.

Quest'ultimo aspetto, sebbene non tradotto in elaborati tecnici di programmazione territoriale, è stato affrontato in via strategica dell'Amministrazione Comunale di Fermo.

In talune zone, individuate tramite il confronto continuo con la Cittadinanza, è emersa la necessità di provvedere ad un monitoraggio continuo dei valori delle grandezze fisiche caratterizzanti la sostenibilità della presenza delle Stazioni radio base per telefonia cellulare.

Tale monitoraggio è stato programmato individuando Ditte specializzate nell'installazione di idonee centraline preliminarmente nelle seguenti zone della città:

- Cimitero del Capoluogo
- Hotel Charly

- zona Croce Verde – campi da Tennis
- Rione Murato.

A seguito delle risultanze del monitoraggio, l'Amministrazione potrà eventualmente decidere sull'installazione delle centraline in altre zone della città.

Nello specifico, visto il notevole interesse riscontrato nella cittadinanza, è bene rammentare che i luoghi in cui saranno installate le centraline di monitoraggio del CEM, difficilmente potranno coincidere con luoghi in cui è prevista la presenza umana per almeno quattro ore giornaliere. Pertanto i dati che la cittadinanza potrà rilevare nel sito web che sarà messo a disposizione, che potrà essere incluso anche nello stesso Portale della Città di Fermo, non necessariamente saranno quelli riconducibili ai valori di attenzione, ma potranno essere i limiti di esposizione (cfr. tabella 1 a pag.4). Questa puntualizzazione viene fatta nel quadro dell'azione informativa della popolazione che l'Amministrazione ha in programma.

Con il piano delle antenne e le sue ricadute sulla qualità dell'ambiente urbano ci si confronta con un sistema di conoscenze ancora in fase di elaborazione. Il tema dell'inquinamento elettromagnetico non è supportato da risultati sperimentali certi: vi sono piuttosto evidenze di carattere scientifico su effetti riconducibili all'esposizione prolungata a questo genere di campi elettromagnetici ma il principio prevalente è quello di precauzione, per cui è necessario produrre un ampio sforzo di informazione rispetto ai rischi possibili ed ai rimedi da subito adottabili oltre che di ampia diffusione dell'attività di ricerca. In termini pratici questa opzione può tradursi con l'impegno ad effettuare adeguate campagne di monitoraggio sull'ambiente urbano, come quelle sopra menzionate e conseguenti operazioni di informazione e diffusione rispetto ai risultati rilevati.

Nel Piano della telefonia si esprime la volontà da parte dell'Amministrazione comunale di regolare la localizzazione di impianti per garantire un servizio di pubblica necessità nella maniera più ampia introducendo criteri di compatibilità urbanistica ed ambientale ed obiettivi di protezione della popolazione residente dal rischio connesso alla esposizione alla radiazione elettromagnetica.

Rispetto al quadro degli interessi settoriali essi sono esplicitabili attraverso le risultanze degli incontri intervenuti con gli operatori di settore (Gestori).

Il processo di costruzione del Piano, sebbene si tratti di una variante, ha avuto tra i suoi elementi costitutivi l'attivazione di processi partecipativi: essi certamente costituiscono fattori di pressione che condizionano le scelte di piano e la costruzione delle azioni. E' utile esplicitare gli orientamenti derivanti dalle iniziative partecipative per ricostruire un utile orizzonte di riferimento e procedere ad una analisi preliminare degli orientamenti generali che il Piano raccoglie e mette in luce.

L'attenzione rivolta a tutte le zone del comune, in particolare laddove, nel corso degli anni, siano state rilevate emergenze, ha costituito la struttura portante del lavoro svolto.

Il presente piano della telefonia mobile fa riferimento alle norme regionali sugli impianti fissi di radiotelecomunicazione definite con la legge regionale n. 12 del 2017 che all'art. 6 prevede la necessità per i comuni di predisporre un regolamento per la localizzazione ed il corretto insediamento degli impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai CEM. Obiettivo del piano è quindi quello di creare le condizioni per la migliore localizzazione sul territorio comunale delle antenne per la radiocomunicazione.

La localizzazione delle antenne ha come primo effetto rilevante sull'ambiente la modifica della distribuzione dell'inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale. E' utile precisare che solo una parte dell'inquinamento elettromagnetico presente in ambito urbano è il prodotto delle radiofrequenze (RF), quelle cioè relative agli impianti di telefonia cellulare, essendo esso anche il risultato delle emissioni prodotte dalle frequenze estremamente basse (ELF) tipiche degli elettrodomesti e dalle microonde (MW). Quest'ultimo aspetto deve essere attentamente valutato: i campi elettromagnetici statici, a frequenze estremamente basse, a radiofrequenze e microonde di elevata intensità, in base ai risultati ottenuti dall'OMS, possono costituire un rischio per la salute dell'uomo a causa del riscaldamento dei tessuti, scariche e correnti indotte da essi prodotti. E' evidente che la localizzazione delle antenne di telefonia mobile interferisce direttamente con

la distribuzione della radiazione elettromagnetica rispetto al sistema insediativo urbano e quindi rispetto alla distribuzione dei suoi abitanti avendo effetti diretti sulla distribuzione del rischio legato alla salute dei residenti. L'obiettivo di una riduzione dello stesso attraverso il contenimento dell'esposizione deve cioè affrontare necessariamente il problema della localizzazione degli impianti come azione preminente per il controllo della sostenibilità delle scelte.

Gli interventi regolamentati attraverso il Piano hanno natura di trasformazione urbanistico-edilizia. In tal senso essi interferiscono con la normativa urbanistico-edilizia comunale e con l'assetto territoriale definito nel PRG.

L'interazione con le componenti del sistema ambientale risulta contenuta, in considerazione soprattutto delle caratteristiche degli interventi di trasformazione territoriale relativi alla installazione delle antenne: gli impianti hanno bisogno di strutture contenute con impatti di carattere irreversibile relativamente contenuti. Normalmente le antenne per la telefonia mobile sfruttano immobili esistenti o si appoggiano a strutture di ridotte dimensioni a terra. Per questa ragione non sono ipotizzabili significativi impatti sul sistema delle risorse naturali e in particolare sulla tutela della loro integrità. Pertanto possono considerarsi trascurabili gli effetti in termini di consumo di suolo mentre è necessario approfondire e valutare attentamente gli effetti che le aree di localizzazione previste possono avere sul sistema infrastrutturale: è utile cioè valutare attentamente se le nuove localizzazioni determinano la necessità di un adeguamento della dotazione di infrastrutture e quindi un ulteriore consumo di suolo.

Il piano delle antenne regola un settore molto limitato di attività i cui effetti principali sull'ambiente sono rappresentati dalla modifica del livello di inquinamento elettromagnetico presente in città. La installazione di stazioni base per telefonia mobile, la concentrazione di antenne, la loro localizzazione rispetto agli insediamenti abitativi produce effetti diversi in termini di distribuzione dei livelli di elettromagnetismo e quindi del rischio ad esso connesso per gli abitanti. Rispetto a questo rischio è necessario mettere in evidenza la mancanza di effetti scientificamente confermati per l'esposizione ai campi elettromagnetici. L'attività di controllo ambientale e di monitoraggio risulta quindi essenziale mentre diviene

centrale il principio di precauzione per definire gli obiettivi di qualità da perseguire in mancanza di dati scientificamente certi ed in presenza di una forte percezione di rapporti di causalità tra rischi per la salute umana e radiazioni elettromagnetiche.

Specificità della variante in esame.

La variante di che trattasi è sostanzialmente riduttiva rispetto alle previsioni del Piano del 2007.

Infatti si ha che pur confermando:

- a) la presenza dei 37 impianti presenti su 20 siti
- b) la previsione di ulteriori 4 aree, contraddistinte negli elaborati con le lettere A, B, C e D

si eliminano dalle previsioni alcuni siti e intere zone omogenee del territorio comunale (vedasi, a tal proposito, la tavola di pag.26 della relazione tecnica inerente il Piano del 2006-2007).

Per le finalità della presente Variante, l'area C è da riguardare come una diversa ubicazione (delocalizzazione) dell'impianto attualmente ubicato in via Alberto Mario.

Le aree A, B e D sono individuate rispettivamente presso:

- la zona produttiva/artigianale di San Marco alle Paludi
- la rotatoria stradale in zona P.I.P. Girola in corrispondenza del Km 1+800 della S.P. n.157
- autoparco comunale, in zona San Martino.

Dalle previsioni di nuovi insediamenti di cui al presente Piano in Variante vengono esplicitamente esclusi, ancorché non individuati cartograficamente, tutti quei siti, considerabili *sensibili*, individuati nella Legge Regionale n.12 del 2017.

Il Piano si è quindi confrontato con la dimensione urbanistica, relativa alle innovazioni di cui sopra, affrontandola necessariamente in termini di compatibilità con le norme stabilite dal PRG per quanto attiene la tutela delle risorse territoriali, paesistiche e storico-architettoniche. Si è reso necessario fare ricognizioni delle aree di implementazione valutandole secondo quanto previsto nel Prg in termini di tutele, vincoli e/o prescrizioni. E' utile inoltre valutare il livello di criticità espresso

nelle localizzazioni attuali del piano. E' possibile utilizzare un indicatore di coerenza rispetto al Prg per il piano delle antenne esprimendolo come numero di aree che interferiscono con le previsioni di Prg in campo di tutela delle risorse ambientali, storico-culturali e paesistiche. Il numero di aree è pertanto pari a quattro.

Tutte le analisi e valutazioni hanno trovato riscontro nella procedura di assoggettabilità del Piano a Valutazione Ambientale Strategica, espletata presso l'Ente provinciale con esito di non assoggettabilità a VAS (ottobre 2017).

Normativa principale di riferimento

Legge 22-02-2001, n.36

Articolo 8 (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

...

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Legge Regionale 30 marzo 2017, n.12

Art. 6 (Disciplina comunale o intercomunale)

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 11, approvano un regolamento comunale o intercomunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici,

Comune di Fermo - Variante al Piano Comunale e per la disciplina dell'insediamento degli impianti per telefonia cellulare – relazione illustrativa – anno 2018 pag 12

magnetici ed elettromagnetici, anche modificando gli strumenti di programmazione urbanistica.

2. I Comuni, singoli o associati, individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, anche adeguando i propri strumenti urbanistici, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dell'ARPAM, dei gestori e dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi della normativa statale vigente.

3. I Comuni approvano e aggiornano la disciplina di cui ai commi 1 e 2 mediante procedure che assicurano: a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;

b) la consultazione con i Comuni confinanti, al fine di favorire l'accorpamento dei medesimi su strutture di supporto comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), o all'interno di siti comuni, qualora l'impianto da realizzare sia localizzato entro i 300 metri in pianta dal confine comunale.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva ed a quelli soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4 bis, del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011.

Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259

Articolo 86 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)

3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia. (articolo così modificato dall'art. 6, comma 5-quinquies, legge n. 164 del 2014)

Comune di Fermo - Variante al Piano Comunale e per la disciplina dell'insediamento degli impianti per telefonia cellulare – relazione illustrativa – anno 2018 pag 13

Nel corso degli anni, per quanto è dato sapere dai rapporti di misurazione redatti dall'ARPAM i valori del campo elettrico raramente hanno superato il valore di 2 V/m. La maggior parte del Comune si trova ad avere valori di campo elettrico variabili mediamente, orientativamente, tra 1 e 2 V/m. Ovviamente non mancano le zone dove il valore è anche < 1 V/m.

L'ARPAM, in sede di valutazione dei singoli progetti di nuovi impianti, o di modifica di impianti esistenti, considera i valori di campo elettrico presenti ante-operam e li compone, secondo la procedura prevista nella legislazione, con quelli aggiuntivi previsti dal progetto. Qualora la composizione desse luogo a valori previsti maggiori di quelli consentiti dalla legge, l'ARPAM non rilascia parere favorevole.

Quanto sopra, si rimarca, dipende dalle caratteristiche di ogni singolo progetto. In questa sede si possono solo fare previsioni in base all'esperienza, diretta e indiretta.

Per quanto riguarda la tutela della salute umana, solo con il rigido rispetto dei protocolli e della normativa e della legislazione vigenti si possono, allo stato attuale, minimizzare i rischi per la salute umana. Qualsiasi deroga ai protocolli, norme e leggi, sia di livello locale che sovraordinati, potrebbero far venir meno il principio di precauzione che è uno degli elementi fondanti del rapporto tra il sistema infrastrutturale delle comunicazioni elettroniche e la salute umana.

Per quanto concerne la salvaguardia della popolazione, degli insediamenti e del territorio dalle emissioni elettromagnetiche ascrivibili agli impianti di teleradiocomunicazione, nella nostra Regione non esistono ancora specifiche norme di riferimento. Si rileva piuttosto un quadro normativo, sia nazionale che regionale, ancora non del tutto definito. L'auspicio sarebbe quello di trattare gli aspetti igienico sanitari connessi agli impianti di teleradiocomunicazione inserendoli in una legge quadro regionale di riordino, che affronti tutte le questioni procedurali, comprese quelle urbanistiche, connesse alla realizzazione e all'esercizio di tali impianti.

In uno schema ideale gli obiettivi generali del piano della telefonia devono discendere da una analisi delle criticità e delle vocazioni del territorio che emergono dall'analisi ambientale.

Il piano in questione (limitatamente alla variante in esame) può essere considerato corrispondente a tali obiettivi.

Fermo, ottobre 2018